



COMUNE DI SCAFA

P.I. 00208610683

Provincia di Pescara

C.F. 81000070680

Piazza Matteotti, 5 - Scafa

Tel. 085 - 8541218 - 8541226 FAX 085 8543155

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 30.10.2012

MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 22 DEL 28/11/2013

INDICE

Art. 1 -	<i>Ambito di applicazione e scopo del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Definizione di fabbricati ed aree</i>
Art. 3 -	<i>Base imponibile di aree fabbricabili</i>
Art. 4 -	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>
Art. 5 -	<i>Base imponibile terreni e fabbricati agricoli</i>
Art. 6 -	<i>Abitazione principale</i>
Art. 7 -	<i>Pertinenze dell'abitazione</i>
Art. 8 -	<i>Detrazioni e riduzioni di imposta</i>
Art. 9 -	<i>Esenzioni</i>
Art. 10	<i>Dichiarazioni</i>
Art. 11 -	<i>Versamenti e riscossionei</i>
Art. 12 -	<i>Attività di controllo</i>
Art. 13 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 14 -	<i>Contenzioso</i>
Art. 15 -	<i>Norme di rinvio</i>
Art. 16 -	<i>Entrata in vigore</i>

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di SCAFA, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs, 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU;
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di SCAFA, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti;
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza asservita al predetto fabbricato; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 3

Base imponibile di aree fabbricabili

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato e vigente. In caso di variante al piano regolatore generale, le aree che perdono la caratteristica di edificabilità, sono soggette ad imposta fino alla data di adozione della variante medesima;
2. Ai sensi del combinato disposto - art. 13, D. L. 201/2011 e art. 5, commi 5 e 6, D.Lgs 504/92:
 - a. per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
 - b. in caso di utilizzazione edificatoria di area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore

dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

3. Aree frazionate e staccate da fabbricati a cui risultano asservite ai fini dell'edificazione, sono considerate aree fabbricabili di cui ai precedenti commi e assoggettate a separata ed autonoma tassazione;
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, o soggetto ad interventi di recupero, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.
5. Le aree sulle quali insistono abitazioni e non accatastate quali pertinenze delle abitazioni medesime, relativamente ad una sola particella catastale, sono soggette all' IMU nella misura del 50% se la superficie di detta particella è inferiore a metri quadrati:
400,00 per la Zona B1 (lotto minimo necessario per l'edificazione di cui all'art. 17 delle N.T.A.);
400,00 per la Zona B2 (lotto minimo necessario per l'edificazione di cui all'art. 18 delle N.T.A.);
500,00 per la Zona B3 (lotto minimo necessario per l'edificazione di cui all'art. 19 delle N.T.A.)
600,00 per la zona B4 (lotto minimo necessario per l'edificazione di cui all'art. 20 delle N.T.A.);
6. Le aree fabbricabili soggette all'imposta municipale propria IMU, ricadenti nelle zone del PAI, Piano di Assetto Idrogeologico, assumono i seguenti assoggettamenti:
 - Zona P3 – Area a pericolosità molto elevata – NON SOGGETTA AD IMU;
 - Zona P2 – Area a pericolosità elevata – IMPONIBILE AI FINI IMU al 50 % (cinquantapercento);
 - Zona P1 – Area a pericolosità moderata – IMPONIBILE AI FINI IMU al 100 % (centopercento);
7. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenziosi, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Art. 4

Base imponibile dei fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutati del 5% ai sensi dell' art. 3 comma 48, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° Gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità, ai fini del presente regolamento, consiste in uno stato di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, bensì con interventi di cui all'art. 3, lett. b), c) e d) del D.P.R. 380/01.

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati:

- lesionati nelle strutture orizzontali e/o verticali, in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo anche parziale;
- sottoposti ad ordinanze di sgombero e di demolizione, o di inagibilità per cause igienico - sanitarie e di sicurezza in genere;
- che per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, non sono compatibili con l'uso per il quale erano destinati;
- carenti di infissi esterni, di servizi igienici e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.;

Se il fabbricato è costituito da diverse unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;

In ogni caso, la riduzione prevista decorre dalla data in cui è accertato lo stato di inabitabilità o di inagibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare interessata.

Art. 5

Base imponibile terreni e fabbricati agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, vale quanto disposto al precedente art. 2, comma 1;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92;
4. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 6

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
2. In particolare, ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a. abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d. abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
 - e. le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari. In particolare, si precisa che l'IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 7

Pertinenze dell'abitazione

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, iscritte in catasto sia distintamente che unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 8

Detrazioni e riduzioni d'imposta

1. Spetta al Consiglio Comunale l'adozione e la modifica del presente regolamento, nonché la determinazione dell'aliquota dell'imposta e delle variazioni della stessa, in aumento o in diminuzione, nei limiti di legge;
2. Quanto deliberato circa le aliquote e la detrazione per le abitazioni principali, ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione;
3. Per effetto delle unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale;
4. ***Per effetto dell'art. 2 – bis, comma 1, del decreto legge 31/08/2013, n° 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013, n° 124, si stabilisce l'agevolazione per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con la fissazione di una aliquota agevolata. L'aliquota agevolata è prevista per le abitazioni e relative pertinenze, nella misura massima di una per immobile, classificate nelle categoria C/2, C/6, C/7, concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore), a condizione che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. Non possono essere oggetto di uso gratuito le abitazioni nelle quali dimori abitualmente e risieda anagraficamente uno dei contitolari dell'immobile. Per usufruire dell'aliquota agevolata il proprietario dell'immobile dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune di Scafa, entro il termine di versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno d'imposta di riferimento, apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune oppure ritirandola all'ufficio segreteria. L'istanza assume efficacia solo per l'anno medesimo mentre per gli anni seguenti deve essere reiterata obbligatoriamente anche in caso di non variazione della situazione di fatto.."***

Art. 9

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.;
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma;
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
5. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
 6. Inoltre a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Scafa in quanto rientrante tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993;
 7. Sono altresì esenti a norma dell' art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni Italiani dell'ISTA, tra i quali rientra il Comune di SCAFA;

Art. 10 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012.

Art. 11 Versamenti e riscossione

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di SCAFA, corrispondente a : 1482.
3. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Si considerano altresì regolari i versamenti effettuati da soggetti diversi da quelli propriamente passivi, qualora la somma versata estingua totalmente l'obbligazione tributaria derivante dal possesso di un immobile chiaramente identificabile. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 Dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. Le norme di cui al comma precedente sono applicate anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
5. Si considerano validi, pertanto, non sono sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Gestore delle Entrate Comunali prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati al Gestore delle Entrate Comunali competente e da questo accreditati ad altro Comune;
6. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso:
 - si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni;
 - si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16;
 - si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad €. 12,00.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'€uro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale in vigore, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 **Attività di controllo**

1. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate;
2. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale;
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. L'attività di accertamento e riscossione dell'IMU può essere affidata anche a terzi. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
5. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n° 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n° 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
6. Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs n° 504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario a cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs n° 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 13 **Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva, in tal caso il diritto alla restituzione si prescrive in dieci anni. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale fissato dalla normativa per il periodo corrispondente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori ad €. 12,00 per anno solare.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 14 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Art. 15
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 16
Entrata in vigore

E' abrogato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2008 di ultima modifica dei precedenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.